

Con sentenza n. 30816 del 24 maggio 2022, depositata il 9 agosto 2022, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sulla controversa questione del contraddittorio nella prova scientifica.

Secondo l'affermazione, rimasta a lungo prevalente in giurisprudenza, il giudice, dopo l'esame del perito, è tenuto ad integrare il contraddittorio con l'esame del consulente tecnico di parte solo qualora questi abbia assunto iniziative di sollecitazione e di contestazione rispetto all'attività peritale ed ai relativi esiti (Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2017, n. 54492; Cass. pen., sez. VI, 1° aprile 2014, n. 27928; Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2003, n. 35468; Cass. pen., sez. I, 26 ottobre 1995, n. 11867) ciò, evidentemente, sulla scorta dell'assunto che l'assenza della critica sulla metodologia peritale e suoi risultati rende superfluo l'ascolto di un'opinione non difforme, essendo proprio l'iniziativa di sollecitazione o di contestazione ad imporre l'integrazione del contraddittorio.

Una più recente pronuncia (Cass. pen., sez. II, 17 marzo 2022, n. 19134), tuttavia, che ha preferito inquadrare la questione anche alla luce del diritto convenzionale, oltre che di quello costituzionale, è giunta a conclusioni diverse. Il ragionamento, che individua i momenti della scansione della formazione della prova scientifica, muove dalla considerazione, sinanco scontata, che il contraddittorio deve essere garantito in tutte le fasi. Il principio si ricava, infatti, non solo dall'art. 111 Cost., ma dal disposto dell'art. 6 art. 6 § 1 della Convenzione EDU, sulla parità delle armi, che impone di offrire all'accusato la possibilità di contrastare le tesi del tecnico del giudice o dell'altra parte attraverso la tesi veicolata nel processo dal proprio consulente. Si tratta di un enunciato che viene rinvenuto dalla sentenza richiamata, da un lato, nella decisione della CEDU nel caso *Matytsina v. Russia* (27 aprile 2014) che ha identificato la lesione del contraddittorio proprio nella mancata acquisizione delle prove tecniche di parte e, segnatamente, nella mancata escussione degli esperti dell'accusa dei quali era stata acquisita la relazione, dall'altro nella decisione del caso *Mantovanelli v. Francia* (18 marzo 1997) che ha ritenuto l'iniurità del processo e la violazione dell'art. 6 § 1, perché ai ricorrenti non era stato consentito di partecipare alle operazioni peritali extraprocessuali, sviluppatesi attraverso l'audizione di persone in possesso di informazioni decisive. Su questa premessa la Corte di legittimità ritiene di dover "aggiornare" il precedente orientamento nella parte in cui legittima l'omesso esame del tecnico di parte nei casi in cui questo non abbia tenuto un atteggiamento reattivo nel corso delle operazioni peritali, osservando che la tutela del diritto al contraddittorio nella formazione della prova scientifica assuma una configurazione più complessa di quella del semplice diritto al controesame, che connota la prova dichiarativa e si inverte nel costante confronto tra tecnico d'ufficio e consulenti di parte che deve essere tutelato dalla fase del conferimento dell'incarico, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, fino alla esposizione in contraddittorio dibattimentale dei pareri. Di contro, non si rinviene alcuna ragione, invero, che legittimi il condizionamento dell'audizione del tecnico di parte - ove richiesta - ad una partecipazione "reattiva" e non acquiescente alle operazioni extradibattimentali: non è insolito infatti che i tecnici che rappresentano gli interessi delle parti condividano il metodo proposto dal perito e, dunque, non si oppongano all'uso dello stesso, pur avendo opinioni diverse quanto alle valutazioni finali, espresse nella relazione. Non consentire alla parte che lo richiede che il proprio tecnico esprima in contraddittorio le ragioni del dissenso sulle conclusioni del perito, denegando l'esame sulla base della acquiescenza mostrata nel corso delle operazioni peritali, integra invece una lesione del diritto di difesa, dato che si impedisce alla parte di 'contraddire' una prova sfavorevole con le armi disponibili, che nel caso della prova scientifica si traducono nella veicolazione nel processo di un parere tecnico antagonista. Così conclude che *"il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che caratterizzano la formazione della prova scientifica: dunque sia nella fase del conferimento dell'incarico attraverso la formulazione del quesito, che nel corso delle operazioni peritali extradibattimentali (che devono essere svolte garantendo la partecipazione dei tecnici di parte), che, infine, attraverso l'ammissione dell'esame del perito e dei tecnici, cui segue l'acquisizione degli elaborati scritti, ai sensi dell'art. 511, comma 3, c.p.p.. Affinché la tutela di tale diritto sia effettiva i tecnici di parte devono (a) avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico ed alla formulazione del quesito, (b) essere posti nelle condizioni partecipare alle operazioni tecniche, (c) se la parte lo chiede, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio peritale), nulla rilevando che la loro partecipazione alle operazioni peritali non sia stata 'reattiva', ovvero caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche nei confronti del*

metodo proposto ed utilizzato. Tale interpretazione, oltre ad essere coerente con la tensione verso la massima tutela del diritto al contraddittorio, che si ricava sia dalla Costituzione che dalla Convenzione di Roma, trova conforto anche nel tessuto codicistico, tenuto conto che: (a) l'art. 230 c.p.p. riconosce ai consulenti di parte il diritto ad assistere al conferimento dell'incarico ed a partecipare attivamente allo stesso, presentando al giudice richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale; (b) lo stesso articolo riconosce ai consulenti il diritto a 'partecipare' alle operazioni peritali, "anche" - e 'non solo' - attraverso la proposizione di specifiche indagini, osservazioni e riserve; (c) l'art. 468 c.p.p. facoltizza le parti ad inserire in lista i consulenti e ad ottenerne l'esame, anche attraverso la presentazione diretta in dibattimento. Peraltro il diritto al contraddittorio nella formazione della prova scientifica è tutelato anche dalla previsione del diritto a nominare consulenti tecnici "dopo l'esaurimento delle operazioni peritali" (art. 230, comma 3 e 233 comma 1, c.p.p.): norma che risulta incompatibile con la contrazione della tutela delle prerogative del consulente di parte endoperitale. Si tratta di una griglia di tutela, che, all'evidenza, sostiene tutto l'iter di formazione della prova scientifica (e si dipana anche "oltre" con la previsione del diritto alla nomina di consulenti extraperitali). E che non appare compatibile con la limitazione del diritto all'esame del consulente di parte nei soli casi in cui questi, nel corso delle operazioni peritali, abbia manifestato il suo parere contrario al metodo proposto e in concreto utilizzato" (Cass. pen., sez. II, 17 marzo 2022, n. 19134).

Sono argomenti che la Suprema Corte ha integralmente condiviso, in quanto solo il pieno accesso alla contraddizione, in qualunque momento, consente la piena difesa e la 'parità delle armi' che tocca al giudice assicurare a tutti coloro che partecipano al processo, e *in primis* all'imputato.

Riferimenti Normativi:

- art. 111 Cost.
- art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
- art. 230 c.p.p.
- art. 233 c.p.p.
- art. 468 c.p.p.
- art. 511 c.p.p.